



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 3/4/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1851/11 RG avente ad oggetto: "illegittimità appalto manodopera - illegittimità licenziamento"

TRA

M. C. e C. Y. - rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Paladini presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

- ricorrente

e

Z.A. S.r.l. s.r.l. in persona del proprio legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Paola D'Alessandro e Simone Tramontan presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 28/7/2011 con il quale i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati chiedono: - accertarsi e dichiararsi l'illiceità ex art. 29 d.lvo 10/9/2003 n. 276, degli appalti stipulati tra ZA S.r.l. e QUADRIFOGLIO SOC. COOP. A RL e per l'effetto dichiararsi l'esistenza tra ZA S.r.l. e M. C. e C. Y. dal gennaio 2007 e C. dal gennaio 2009, o a decorrere dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa; di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dei lavoratori stessi nella categoria del C.C.N.L. METALMECCANICI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA applicato alla ditta appaltante; 2.

Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, l'invalidità, la nullità dei licenziamenti intimati ai ricorrenti da ZA S.r.l. e per l'effetto condannarsi la convenuta ZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto e alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale, oltre al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto medio tempore maturate dalla data del recesso, o da quella di offerta della prestazione lavorativa, alla data di effettiva reintegra/rassunzione o nella diversa misura che risulterà di giustizia. In subordine condannare ZA S.r.l. a reintegrare i ricorrenti nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto percipianda dal recesso all'effettiva reintegra, con il limite minimo di 5 mensilità di retribuzione, ed a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra; in ulteriore subordine, condannarla a riassumere i ricorrenti o, alternativamente, a corrispondergli un'indennità in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 8 legge 604/1966.

fatta la memoria depositata in data 13/1/2012 con la quale la società convenuta, contestando quanto dedotto dai ricorrenti, chiedono: nel merito: respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, determinarsi l'indennità ex art. 6 legge 604/1966 corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione; in ogni caso: con vittoria di spese di causa;

letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi e quelli prodotti nel corso del giudizio e le deposizioni testimoniali assunte;

lette le note conclusive depositate da entrambe le parti;

letto il C.C.N.L. prodotto dai ricorrenti a seguito dell'ordine emesso dal GI all'udienza del 21/12/2012;

sentiti i procuratori delle parti all'udienza di discussione del 14/12/2012 e del 3/4/2013, la causa in detta ultima udienza viene decisa come da come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte;

Il ricorso è fondato

Premesso che la presente controversia ha ad oggetto la genuinità dell'appalto di manodopera intercorso tra ZA S.r.l. e QUADRIFOGLIO SOC. COOP. c.l. con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, si osserva:

- i ricorrenti deducono di aver lavorato il Ml dal 26/10/2005 al 6/11/2010 e il Cc dal 28/4/2007 al 6/11/2010 alle dipendenze della QUADRIFOGLIO SOC. COOP. e di aver svolto la propria attività lavorativa presso la ZA S.r.l. - che si occupa del recupero e dello smaltimento di rifiuti di vario tipo - il Ml dal 2007 al 2008 e il Cc dal 2008 al 2009 con mansioni di addetti alla separazione manuale dei rifiuti, che nel mese di dicembre 2008 e nel mese di dicembre 2009 il legale rappresentante pro tempore della ZA S.r.l. comunicava rispettivamente al Ml e al Cc che non vi era più bisogno della loro prestazione lavorativa e li invitava a non presentarsi più al lavoro; in data 28/10/2010 i ricorrenti venivano licenziati dalla QUADRIFOGLIO SOC. COOP. s.r.l. con effetto dal 6/11/2010 per riduzione del personale dovuto ai seguenti motivi: liquidazione della società;
- deducono altresì i ricorrenti che nello svolgimento della propria attività lavorativa ricevevano ordini direttamente dal titolare di ZA S.r.l. e dai dipendenti di tale azienda in particolare da tale Alessio, il quale ordinava ai ricorrenti quali rifiuti dovevano essere separati e dove dovevano essere riposti; tutta l'attrezzatura necessaria all'attività lavorativa svolta dai ricorrenti era di proprietà di ZA S.r.l.; eventuali richieste di permessi e/o comunicazioni di assenza per malattie erano rivolte dai lavoratori al sig. Al ; i ricorrenti prestavano la medesima attività lavorativa con i medesimi orari dei dipendenti ZA S.r.l. da lunedì a venerdì e su richiesta della stessa ZA S.r.l. anche qualche volta il sabato mattina; gli spogliatoi della ZA S.r.l. venivano utilizzati promiscuamente dai ricorrenti e dai dipendenti della ZA S.r.l.; QUADRIFOGLIO SOC. COOP. non eseguiva la propria opera in piena autonomia gestionale, non impiegava capitali propri non acquistava materiale non affrontava alcuna spesa viva per la produzione e non conferiva alcun know-how, non determinava le modalità e i tempi di lavoro dei propri dipendenti/soci-lavoratori, non esercitava su questi né sui ricorrenti alcun potere di direzione, di coordinamento e di controllo;
- dalla documentazione dimessa emerge che i ricorrenti sono stati soci lavoratori della cooperativa QUADRIFOGLIO il Ml dal 20/1/2007 al 6/11/2010 e il Cc dal 28/4/2007 al 6/11/2010; che tra la cooperativa citata e la ZA S.r.l. sono intervenuti due contratti di appalto di servizi: uno concluso il 10/1/2008 (oggetto "servizi di facchinaggio per la movimentazione delle merci in entrata e uscita, l'imballaggio e il confezionamento delle merci, il montaggio e smontaggio di prodotti indicati di volta in volta al coordinatore del

lavori, la manutenzione di impianti e la pulizia ordinaria di piazzali e aree interne allo stabilimento nonché tutte le attività generiche rientranti nel ex dpr 602") e l'altro concluso il 18/12/2008 (oggetto: "fornitura completa di servizi di facchinaggio per la movimentazione delle merci nonché tutte le attività generiche rientranti nel ex dpr 602. ... - cernita e separazione dei materiali; - riduzione volumetrica dei materiali; - raggruppamento e stoccaggio materiali secondo tipologia");

- dall'istruttoria svolta è emerso che effettivamente oltre ai soci-lavoratori della cooperativa - i quali ero addetti a separare il materiali provenienti da FINCANTIERI manualmente e, uno di essi, a ritirarli in cumuli che poi venivano prelevati con un ragno - presso la convenuta non vi era alcun rappresentante della cooperativa o "coordinatore dei lavori" inviato dalla cooperativa; che invece i soci-lavoratori e, tra essi, i ricorrenti ricevevano disposizioni sul lavoro da fare dai dipendenti della convenuta ed in particolare da Daniele De Rossi; che inoltre si trattava di un lavoro manuale, semplice e ripetitivo (separare il materiale di risulta che proveniva da Fincantieri: ferro - cavi - acciaio ecc. in cumuli che poi venivano prelevati con un "ragno"); che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo in base alle ore svolte dai lavoratori;
- dall'elenco dei lavoratori inviato dall'I.A.p.s. emerge altresì che la QUADRIFOGLIO negli anni 2007-2009 aveva un numero variabile di soci/lavoratori tra 153 nel 2007, 218 nel 2008, 178 nel 2009 mentre presso la convenuta erano impegnati tra 2 - 4 al massimo 8 soci lavoratori;
- è poi pacifico, in quanto ammesso dagli stessi ricorrenti, che gli stessi pur dopo la cessazione dell'attività lavorativa presso la ZA S.B.L. hanno continuato a lavorare alle dipendenze della QUADRIFOGLIO, dalla quale sono stati licenziati con decorrenza 6/11/2010.

In punto di diritto e conclusivamente si osserva:

- l'art. 29 d.lgs 276/03 (nella formulazione in vigore dal 1/1/2007 al 6/4/2012) dispone al 1° comma « Al fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore,

del rischio d'impresa» (art. 29 1° comma), ove l'appalto di cui all'art. 1655 c.c. è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro;

- la norma prevede poi «quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo», ed «in tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2» (art. 29, comma 3 bis);

- a sua volta l'art. 27, comma 2, c.c. prevedeva e prevede che «2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione;

- pertanto i requisiti dell'appalto sono la natura imprenditoriale dell'appaltatore, l'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa, con la precisazione che negli appalti c.d. labour intensive l'organizzazione dei mezzi necessari può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;

- deve invece – e conseguentemente – ritenersi venuta meno la presunzione di cui all'art. 1, comma 3°, l. 1369/1960 («è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante»);

- nel caso in esame deve osservarsi che N. deduce di aver lavorato presso la ZA S.R.L. nel 2007 e 2008 e C1 nel 2008 e 2009; tali circostanze sono confermate da G

(secondo il quale N. ha lavorato da febbraio 2007 sino al 2008 e C1 da maggio 2008 sino a dicembre – novembre 2009 mentre D ha riferito che

entrambi i ricorrenti hanno iniziato a lavorare a giugno 2008 e avrebbe poi cessato a
dicembre 2008 invece l'altro a dicembre 2008"] mentre la società ha prodotto due contratti di
appalto con decorrenza gennaio 2008 e dicembre 2008, per lavori rispettivamente di
facchinaggio e pulizia e poi facchinaggio/cerita e separazione di materiali;

non vi è un contratto di appalto per il periodo 2007, tuttavia la società ha prodotto una fattura
datata 31/12/2007 della QUADRIEGLIO nei confronti della ZA S.R.L. per servizi di facchinaggio e
manovalanza generica resa nel mese di dicembre 2007;

ritiene questo Giudice che pur essendovi alcuni elementi che fanno propendere per la
sussistenza di un contratto di appalto genuino, costituiti dalla circostanza che la cooperativa
annoverava un elevato numero di soci/lavoratori in servizio negli anni 2007/2008/2009 e dal
fatto che gli stessi ricorrenti abbiano continuato a lavorare per la cooperativa ben dopo la
cessazione del contratto d'appalto o comunque il non impiego presso la convenuta, quindi la
sussistenza di una pluralità di clienti, ciò che depone per il carattere imprenditoriale della
impresa cooperativa, tuttavia vi siano altresì una serie di altri elementi che depongono per il
carattere non genuino dell'appalto quali:

- * la circostanza che nel contratto il corrispettivo viene determinato a corpo e
quantificato su situazioni mensili secondo quantità e tipologia delle attività svolte e
dei servizi erogati nel rispettivo mese di competenza e cioè, come chiarito dalla teste
Da in base alle ore svolte, che non erano sempre le stesse poiché,
come chiarito dalla stessa D "noi a nostra volta avevamo degli appalti, in
base alle tempistiche e al quantitativo di materiale chiedevamo alla cooperativa di
inviare un certo numero di lavoratori che appunto variavano in base al lavoro da
effettuare";
- * il generico contenuto del contratto di appalto dove si prevedono attività di
facchinaggio, pulizia, cerita materiali, manovalanza generica (vd. fattura del
dicembre 2007);
- * l'assenza in capo alla cooperativa dell'organizzazione dei mezzi per l'esecuzione
dell'appalto (trattandosi di appalto di servizi manuali di carattere meramente
esecutivo senza l'utilizzo di macchinari o strumenti particolari) ed altresì dell'assenza

in capo alla stessa del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, essendo emerso che il lavoro svolto dal ricorrente (carrita del materiale) veniva eseguito in base alle disposizioni del dipendente della società convenuta De Rossi Daniela;

- è controverso (poiché i testi hanno reso tra loro dichiarazioni difformi) se i soci lavoratori richiedessero le ferie e i permessi alla ZA S.R.L. S.r.l. o alla cooperativa, ma non è sufficiente comunque la semplice gestione amministrativa dei lavoratori dovendo riscontrarsi un vero e proprio potere organizzativo e direttivo del lavoro svolto dal ricorrenti da parte della cooperativa, la quale nel caso in esame pare essere una semplice erogatrice di manodopera;
- deve dunque accertarsi e dichiararsi che i contratti d'appalto tra ZA S.R.L. S.r.l. e SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO A.R.L. siano stati stipulati in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 29 d.lvo 276/2003;
- per l'effetto deve dichiararsi che tra ZA S.R.L., da una parte, e M , dall'altra, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1/6/2008 e tra ZA S.R.L., da una parte, e C , dall'altra, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 1/6/2008;
- invero, da una parte, la decorrenza dal 1/6/2008 è il dato minimo di convergenza delle deposizioni dei testi dei ricorrenti, dall'altra, pur limitandosi la norma di cui all'art. 29, comma 3 bis, d.lvo 276/03 a prevedere che il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, senza altra specificazione, può ritenersi che ogni forma di dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro effettivo sia riconducibile ad una ipotesi di somministrazione irregolare con la conseguenza che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore avvenga con decorrenza dall'inizio della prestazione;
- i ricorrenti - in considerazione delle mansioni svolte presso ZA S.R.L. - dovranno essere inquadrati nel 6° livello C.C.N.L. Terziario Servizi applicato da ZA S.R.L. si tratta del livello più elementare e concerne i lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche - operaio comune;

- nel caso in esame alla cessazione della prestazione lavorativa da parte dei due lavoratori presso ZA S.r.l. - per volontà di quest'ultima e con la quale tuttavia deve ritenersi essersi costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - è seguito lo svolgimento di attività lavorativa in favore della cooperativa sino al 5/11/2010 quando i due ricorrenti sono stati licenziati per assente giustificato motivo oggettivo;
- per quanto concerne la natura della cessazione del rapporto di lavoro con ZA e le conseguenze di tale cessazione, ritiene questo giudice che non essendo questa cessazione coincisa con la scadenza di un contratto a termine o con la scadenza dell'appalto (i due contratti di appalto prodotti dalla società resistente hanno una durata dal 10/1/2008 al 10/1/2009 e l'altro durata dal 19/12/2008 al 19/12/2009), debba essere ricondotta all'istituto del licenziamento orale e quindi inefficace con la conseguenza che deve ritenersi la continuità del rapporto di lavoro e il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno della messa in mora alla riammissione in servizio;
- il licenziamento orale non è soggetto ad impugnativa stragiudiziale, incompatibile con la mancanza della formalizzazione;
- invero non è in contestazione che ZA S.r.l. non supera i limiti dimensionali di cui all'art. 18 l. 300/70 (a fronte della allegazione da parte della società convenuta e della produzione del prospetto dei lavoratori nulla è stato dedotto dai ricorrenti);
- arbene il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto;
- per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede al fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva che siano messe a disposizione le "opere" e, cioè, l'offerta, della prestazione lavorativa (Cass. n. 18844 del 30/08/2010);
- non si pone un problema di detrazione di quanto medio tempore percepito alle dipendenze della cooperativa Quadrifoglio s.r.l. per il periodo del licenziamento ad opera di ZA S.r.l.

[dicembre 2008] al licenziamento da parte della Quadrioglio (6/11/2010) (ciò che conseguirebbe da una parte alla disposizione di cui all'art. 27, 2° comma, d.lvo 276/03 e dall'altra alla considerazione che l'affide perceptum è eccezione non oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte, con la conseguenza che allorché vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontrovertibili o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio - anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte - tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato, tra le altre vd. Cass. n. 22919 del 26/10/2010) in quanto la messa in mora è successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la cooperativa;

- la messa in mora in difetto di atto stragiudiziale coincide con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (20/9/2011) con il quale i ricorrenti chiedono di essere reintegrati nel posto di lavoro.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lita che seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 140/201

P. Q. M.

Il Giudice così definitivamente pronunciato provvede:

In parziale accoglimento del ricorso:

- 1) accerta e dichiara che i contratti d'appalto tra ZA S.R.L. S.r.l. e SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO A.R.L. oggetto di causa sono stati stipulati in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 29 d.lvo 276/2003;
- 2) per l'effetto dichiara che tra ZA S.R.L. da una parte, e M. dall'altra, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1/6/2008 con inquadramento 6° livello C.C.N.L. Terziario Servizi UNCI e tra ZA S.R.L. da una parte, e C. dall'altra, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 1/6/2008 e con inquadramento 6° livello C.C.N.L. Terziario Servizi UNCI;
- 3) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato da ZA S.R.L. ai ricorrenti nel dicembre 2008 e per l'effetto condanna ZA S.R.L. alla restituzione in servizio dei ricorrenti e

- di risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto spettante al ricorrenti per il 6° livello C.C.N.L. Terziario Servizi UNCI, con l'anzianità nel frattempo maturata, dalla notifica del ricorso (20/9/2011) alla effettiva riassunzione in servizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
- 4) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 2100,00 (550 + 300 + 550 + 700), oltre Iva e CPA, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.

Venezia, Udienza del 3/4/2013

dott. ssa Chiara Puppato Calzavara

TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia/1 3 APR 2013

PRODOTTO

